

NORME A TUTELA DELLA CULTURA ROM NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA.

14-03-1988

Bollettino Ufficiale Della Regione Friuli Venezia Giulia n.34 del 15 marzo 1988

Il Consiglio Regionale ha approvato
il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tutela del patrimonio culturale e dell'identità dei Rom

La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia tutela, nell'ambito del proprio territorio, il patrimonio culturale e l'identità dei Rom, giusta la convenzione delle Nazioni Unite relativa allo stato di apolide (28 settembre 1954) che nel termine comprende e considera anche i Sinti ed ogni altro gruppo zingaro nomade.

Conformemente al dettato costituzionale, alle risoluzioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa e del Parlamento Europeo, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia salvaguarda, negli ambiti di propria competenza, i valori culturali specifici, l'identità storica ed i processi di cambiamento in atto dei Rom.

A tal fine la Regione assicura ai Rom, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità, la fruizione di tutti i servizi a garantirne l'effettivo esercizio nell'autonomia culturale e socio - economica e ad assicurare la salute ed il benessere personale e sociale, nell'ambito di una più consapevole convivenza.

Le pubbliche amministrazioni, ovvero gli Enti locali singoli od associati, le Province, le Comunità montane, la Comunità collinare e le Associazioni di volontariato cui viene anche demandata l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, tramite le convenzioni di cui all'articolo 2, devono operare nel pieno rispetto dei caratteri di consapevole diversità dei gruppi Rom e dei rispettivi sottogruppi parentali.

Articolo 2 - Attività convenzionate

Le convenzioni di cui all'articolo 1, comma 4 indicano, in ogni caso:

- a) la richiesta scritta dei Rom residenti;
- b) la definizione del tipo di attività sottoposta a regime di convenzione e la durata della medesima;
- c) le modalità attraverso le quali dovrà venire garantito il collegamento dell'attività di cui alla lettera b) con le attività svolte dall'Ente locale nei servizi pubblici.

Le attività convenzionate vengono comunicate alla Consulta di cui all'articolo 19, che ne vaglia il lavoro e fornisce indicazioni agli Enti e Associazioni di cui all'articolo 1, comma 4.

TITOLO II
NORME DI TUTELA DEL DIRITTO AL NOMADISMO ED ALLA STANZIALITA' ALL'INTERNO DEL TERRITORIO REGIONALE

Articolo 3 - Destinatari degli interventi

La Regione, nel prendere atto del nomadismo e della stanzialità dei Rom all'interno del territorio regionale, eroga finanziamenti finalizzati alla istituzione, gestione e riadattamento di terreni

stanziali e campi transito appositamente attrezzati, nella seguente misura:

- a) per l'acquisto dell'area di cui all'articolo 4, comma 1 ed all'articolo 5, comma 2, fino al 90% della spesa;
- b) per le spese di cui all'articolo 4, comma 2 ed all'articolo 5, comma 6, fino all'80% della spesa.

Destinatari dei finanziamenti di cui al comma 1 sono i Comuni, i loro Consorzi, le Comunità montane e la Comunità collinare che devono presentare domanda alla Giunta regionale, in rapporto ai diversi interventi da operare nei territori di competenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, con allegati:

- a) il progetto del campo transito e del terreno stanziale e relativo preventivo di spesa;
- b) il preventivo della spesa relativa alla gestione e manutenzione del campo transito e del terreno stanziale.

Entro il 31 marzo la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, delibera il programma di riparto dei finanziamenti.

L'erogazione dei finanziamenti è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 4 - Campo transito

Il campo transito consiste in una superficie sulla quale possono sostare - per un periodo di tempo da definirsi da parte del regolamento previsto dall'articolo 5, comma 10, comunque non superiore a mesi 3 - i gruppi di passaggio. Scaduti i tre mesi, coloro che abbiano fruito del campo transito, nelle forme previste possono chiedere di accedere al terreno stanziale di cui all'articolo 5.

Il campo transito deve essere dotato, almeno, di allacciamento alla rete idrica potabile, alla rete elettrica, di servizi igienici, di contenitori per i rifiuti solidi urbani idonei all'asporto e di cabina telefonica.

Coloro che utilizzano i campi transito devono fornire, all'atto del loro arrivo, le proprie generalità al Comune competente per territorio, eventualmente anche attraverso i servizi decentrati dello stesso.

Coloro che intendono usufruire dei campi transito ne daranno tempestiva comunicazione al Comune sia all'atto dell'arrivo che della partenza.

L'area da adibire a campo transito è soggetta ai vincoli previsti dalla presente legge e va individuata quale servizio sovrazonale in un ambito che comprende più Comuni, sentita l'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

Articolo 5 - Terreno stanziale

Il terreno stanziale si considera come realtà di transizione tra la stanzialità garantita e il nomadismo tutelato, onde evitare il rischio della marginalità, in cui ci si autoemargina o si viene emarginati.

Il terreno stanziale deve avere di regola una superficie non inferiore a metri quadrati 2.000 (due-mila) e non superiore a metri quadrati 3.000 (tremila).

L'area da adibire a terreni stanziali deve essere classificata, da parte di ogni singolo Comune, come zona omogenea di Tipo 0 ai sensi degli articoli 33 e 46 delle norme di attuazione del PURG, avvalendosi, se del caso, anche dell'istituzione di sottozona come indicato dall'articolo 33, ultimo comma, delle norme di attuazione citate.

Qualora un Comune intende adibire allo scopo di cui al comma 3 un'area con diversa classificazione, deve provvedere alla necessaria approvazione di motivata variante dello strumento urbanistico vigente.

L'ubicazione del terreno stanziale deve comunque essere individuata in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione dal tessuto urbano e deve essere quindi tale da facilitare l'accesso degli utenti ai servizi pubblici e la loro partecipazione alla vita sociale.

Il terreno stanziale è delimitato e dotato delle seguenti attrezzature:

- a) servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
- b) illuminazione collegata alla rete pubblica;
- c) impianto per l'allacciamento dell'energia elettrica ad uso privato;
- d) predisposizione di spazi atti alla collocazione di strutture mobili e provvisorie idonee all'abitazione;
- e) struttura - magazzino idonea all'attività lavorativa;
- f) contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in modo da facilitare l'asporto operato dal servizio pubblico di raccolta.

I Rom che intendono fissare nel terreno stanziale la loro dimora devono fornire all'Amministrazione comunale le proprie generalità e versare un contributo a concorso alle spese.

Deve altresì essere previsto, nei costi per la gestione e manutenzione del terreno stanziale, il concorso congiunto alla spesa sia da parte dell'Amministrazione pubblica, sia da parte degli utenti.

La manutenzione ordinaria è affidata agli utenti.

Il Consiglio Comunale competente emana apposito regolamento al fine di disciplinare quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 6 - Servizi nei terreni stanziali e campi transito

I servizi vengono assicurati per le materie di competenza, dai Comuni, che possono giovare a tale scopo degli strumenti del decentramento territoriale, dalla Comunità Collinare, dalle Comunità Montane, dal Consorzio e dai distretti socio - sanitari, applicando il regolamento di cui all'articolo 5, comma 10.

Le Province, i Comuni e le Unità Sanitarie Locali garantiscono la disponibilità di personale, rispettivamente operante nelle Circostrizioni e nei distretti socio - sanitari, idoneo ad assicurare i servizi di cui al comma 1, curando comunque:

- a) l'osservanza dei regolamenti nella vita del terreno stanziale e del campo transito;
- b) il coordinamento con gli uffici comunali;
- c) l'educazione sanitaria;
- d) la prevenzione dei rischi in materia di igiene;
- e) il coordinamento con le scuole frequentate dai Rom nomadi e sedentari;
- f) il coordinamento con il servizio sociale dell'ufficio per la giustizia minorile (prevenzione e pena) competente per territorio, per assicurare tutela ed assistenza a coloro che siano soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

Articolo 7 - Gestione dei terreni stanziali

La gestione interna dei terreni stanziali spetta agli stessi Rom che abbiano fissato in essi la loro dimora in un rapporto permanente con le strutture ed i servizi del territorio per quanto previsto dall'articolo 6.

Qualora i Rom residenti o i loro rappresentanti lo richiedono, la gestione del terreno stanziale potrà aver luogo con la partecipazione di Associazioni di volontariato di cui all'articolo 1.

Articolo 8 - Programma regionale per terreni stanziali e campi transito

La Regione individua, di concerto con i Comuni, e sentite le rappresentante dei Rom, la distribuzione territoriale dei terreni stanziali e dei campi transito e ne approva il relativo Programma.

Il Programma regionale dei terreni stanziali e campi transito viene aggiornato, di norma, ogni cinque anni.

L'acquisizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, delle aree per i terreni stanziali costituisce, per quanto occorra, una variante agli strumenti urbanistici comunali ai fini della classificazione di cui all'articolo 5, comma 3.

Articolo 9 - Norme per favorire l'accesso dei Rom al diritto di una stabile abitazione

Sulla base della legislazione vigente, delle misure ed interventi previsti dalla CEE, come pure in base a quelli specificatamente previsti dal Fondo ristabilimento del Consiglio d'Europa, i Comuni, sentita la Consulta di cui all'articolo 19, adottano le opportune iniziative per favorire l'accesso alla casa alle famiglie Rom che preferiscano scegliere la vita sedentaria.

Articolo 10 - Contributi regionali per favorire l'accesso ad abitazione anche collegata ad attività agricole

Sono estese anche ai Rom le provvidenze per l'acquisto, la costruzione, l'adeguamento, l'ampliamento, il recupero e la trasformazione di abitazioni rurali, di cui all'articolo 89 della Legge Regionale 10 settembre 1982, n.75.

Le istanze tese ad ottenere i contributi di cui al comma 1 devono essere presentate, da parte dei diretti interessati, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio e ai rispettivi Comuni. I Comuni, ai fini e per gli effetti degli adempimenti previsti dalla Legge Regionale 10 settembre 1982, n.75, prestano nella istruzione della pratica e nella realizzazione dei progetti assistenza tecnica.

TITOLO III

ATTIVITA' LAVORATIVA

Articolo 11 - Progetto speciale per iniziative cooperative di solidarietà sociale

La Regione affida all'Agenzia regionale del lavoro, istituita con l'articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 1985, n.32, la predisposizione di un progetto speciale che riguardi la costituzione e il sostegno di iniziative cooperative di solidarietà sociale volte all'inserimento dei Rom.

Qualora i Rom si trovino in condizioni di rischio ed emarginazione sociale, nei loro confronti si applica anche quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regionale 7 agosto 1985, n. 32.

Articolo 12 - Provvidenze per l'agricoltura e la zootecnia

Le provvidenze contributive e creditizie concesse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'agricoltura e la zootecnia possono essere accordate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della Legge Regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, agli appartenenti ai Rom destinatari della presente legge che intendono esercitare l'allevamento del bestiame, degli animali e la coltivazione di terreni.

Tali provvidenze sono estese all'acquisto degli equini destinati all'allevamento da vita; gli eventuali prestiti concessi per dette finalità non possono eccedere tre semestri.

TITOLO IV

NORME PER L' INSERIMENTO NELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE, O COMUNQUE DESTINATE A FAVORIRE L'APPRENDIMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DEI GIOVANI DELLE COMUNITA ROM

Articolo 13 - Inserimento nella scuola materna e dell'obbligo ed attività di sostegno

Al fine di favorire ed agevolare l'inserimento di minori appartenenti alle comunità Rom nella scuola materna e dell'obbligo, qualora se ne ravvisino la necessità e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell'intento di offrire agli stessi pari diritti ed opportunità di istruzione, nel rispetto comunque necessario alla loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che assicurano corsi di inserimento dedicati ai Rom, programmati di comune accordo con il Provveditorato agli Studi.

I criteri di erogazione di tali contributi sono fissati dall'Assessore all' Istruzione, sentita la Consulta di cui all'articolo 19, nell'ambito delle modalità attualmente previste dalla Legge

Regionale 26 maggio 1980, n. 10, *norme regionali in materia di diritto allo studio*, così come modificata con Legge Regionale 6 luglio 1984, n.26.

Articolo 14 - Inserimento nei corsi di formazione professionale e istituzione di nuovi corsi di formazione professionale

Fermo quanto previsto dall'articolo 4 della Legge Regionale 16 novembre 1982, n.76, *ordinamento per la formazione professionale*, l'Istituto regionale per la formazione professionale cura la realizzazione di corsi di preparazione professionale relativi alle professioni e mestieri, usualmente e maggiormente praticati dal popolo Rom, sentita la Consulta di cui all'articolo 19.

Articolo 15 - Progetto di sperimentazione didattica

Per le attività di cui al presente Titolo viene elaborato un progetto di sperimentazione didattica.

Tale elaborazione è affidata all'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi che ne determina le caratteristiche in accordo con la Consulta di cui all'articolo 19 e tenendo conto della necessità di assicurare il mantenimento della cultura Rom.

TITOLO V

NORME RELATIVE AI MINORI ROM

Articolo 16 - Minori in carcere con le madri e minori di madri detenute

Al fine di attuare la tutela dei minori che si trovano in carcere a causa di detenzione delle madri o che sono separati dalle madri detenute o internate, la Direzione regionale del lavoro e dell'assistenza sociale, sentita la Consulta di cui all'articolo 19 e gli organi periferici del Ministero di Grazia e Giustizia, emana direttive in conformità alla legislazione vigente.

I Comuni, nel cui territorio sono ubicati Istituti penitenziari, assicurano per i minori di cui al comma 1 la disponibilità di posti gratuiti nei propri asili nido.

Il trasporto dei minori è assicurato dal Comune stesso direttamente o attraverso servizi convenzionati con Associazioni di volontariato a ciò disponibili.

Articolo 17 - Minori in carcere per reati da loro stessi commessi

Il personale degli Enti territoriali competenti attua ogni proficuo rapporto col Servizio sociale degli Istituti penitenziari in cui sono reclusi minori Rom e con gli Uffici di servizi sociali per i minorenni, competenti per territorio, al fine di garantire opportuni interventi, la loro continuità e l'applicazione delle misure alternative alla carcerazione, previste dalla legislazione vigente.

TITOLO VI

NORME RELATIVE AD ATTIVITA' DI PROMOZIONE PER IL MANTENIMENTO, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ROM ED A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA CONOSCENZA DI TALE MINORANZA

Articolo 18 - Finanziamenti regionali

La Regione finanzia le Università della regione e gli Istituti di ricerca che svolgono attività di studio e di ricerca relative alla conoscenza ed alla diffusione della cultura Rom, sentite le Amministrazioni provinciali e le Amministrazioni comunali interessate.

In prima istanza la Regione finanzia uno studio, che deve essere affidato ad un Istituto di ricerca, pubblico o privato, vincitore di un bando di concorso pubblico che la Regione stessa dovrà emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, finalizzato a identificare la presenza Rom nel territorio regionale avendo cura particolare nel rilevare, ai fini della programmazione degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) le caratteristiche dei raggruppamenti che hanno carattere stanziale, secondo i legami

- parentali e le abitudini proprie dei gruppi, in relazione alla consistenza della presenza dei Rom nel territorio regionale;
- b) la consistenza dei gruppi che non hanno un carattere stanziale, ma che transitano abitualmente attraverso il territorio regionale;
 - c) le caratteristiche, sia qualitative che quantitative, della tendenza al trasferimento in abitazioni stabili.

Lo studio di cui al comma 2 deve concludersi entro e non oltre 9 mesi dalla pubblicazione sul BUR del bando di concorso pubblico, ovvero dalla data di affidamento della ricerca stessa.

La Regione finanzia inoltre, fino all' 80% della spesa, le attività (anche promosse da Associazioni di volontariato convenzionate) intese a diffondere la cultura dei Rom e le loro produzioni tipiche, attraverso convegni, mostre e rassegne di materiale artistico ed artigianale.

TITOLO VII

NORME RELATIVE ALLA CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA DELLA MINORANZA ROM E NORME RELATIVE ALL'INFORMAZIONE

Articolo 19 - Istituzione e strutture della Consulta

Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita una Consulta regionale detta "Consulta regionale per la tutela della cultura Rom".

La Consulta di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un Assessore da lui delegato. Ne fanno parte di diritto l'Assessore al lavoro e assistenza sociale e l'Assessore all'istruzione, formazione professionale, attività e beni culturali, o loro rappresentanti.

Possono essere chiamati a farne parte, in merito alle rispettive competenze, altri Assessori regionali, o loro rappresentanti, senza diritto di voto.

La Consulta è composta inoltre:

- a) da un rappresentante della sezione regionale dell'ANCI;
- b) da un rappresentante della sezione regionale dell'UPI;
- c) da un rappresentante delle Comunità montane, designato dall'UNCHEM;
- d) da un rappresentante della Comunità collinare, designato dalla stessa;
- e) da quattro rappresentanti delle comunità Rom autonomamente scelti;
- f) da tre esperti designati dalle Associazioni operanti a favore dei Rom;
- g) da quattro esperti, designati rispettivamente dalle quattro Amministrazioni provinciali e scelti fra il personale delle Amministrazioni provinciali e comunali che si sia specificamente interessato ai problemi dei Rom, ovvero scelto fra coloro che si occupano di cultura, emigrazione, assistenza sociale e di problemi etnici.

I membri della Consulta sono nominati, con decreto, dal Presidente della Giunta Regionale.

I componenti della Consulta restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale; il loro mandato viene meno con la cessazione dell'Organo che li ha eletti; tuttavia essi rimangono in carica fino all'insediamento dei successivi; i componenti nominati in sostituzione di altri prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine della legislatura in corso.

La Consulta ha sede presso l'Assessorato regionale al lavoro e all'assistenza sociale che provvede, peraltro, anche alla designazione del Segretario della stessa.

Sono messi a disposizione della Consulta gli atti amministrativi che essa richiede e le viene garantita la conoscenza, costantemente aggiornata, dei riparti dei finanziamenti inerenti all'applicazione della presente legge.

Articolo 20 - Compiti della Consulta

Alla Consulta spetta:

- a) diffondere la conoscenza degli studi di cui all'articolo 18;
- b) esprimere pareri e orientamenti agli Organi regionali sulle proposte di leggi regionali che riguardano, direttamente o indirettamente, i Rom;
- c) verificare l'attuazione delle leggi regionali di competenza;
- d) esprimere proposte per ulteriori studi e ricerche da attuarsi con i medesimi criteri di cui all'articolo 18;
- e) formulare proposte o esprimere pareri agli Organi ed amministrazioni competenti in merito all'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, di ogni norma nazionale e comunitaria che può garantire l'effettivo esercizio di tutti i diritti civili e politici delle popolazioni Rom presenti, in qualsiasi momento, nel territorio della regione;
- f) promuovere le condizioni che rendono possibili, al fine di garantire l'osservanza delle finalità previste dalla presente legge, contatti operativi fra le singole Regioni interessate e contatti intesi a promuovere la conoscenza del problema all'interno della Comunità Alpe - Adria;
- g) assumere informazioni in ordine alle modalità dei controlli operati dalle forze dell'ordine nei campi transito e nei terreni stanziali dei Rom, con particolare riferimento alle condizioni soggettive dei minori.

Spetta, altresì, alla Consulta valutare ed individuare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le differenti condizioni abitative, di lavoro e di salute delle popolazioni Rom per determinare, conseguentemente, priorità di interventi da adottare a favore delle popolazioni Rom.

La Consulta interviene inoltre nelle materie indicate all'articolo 2, comma 2.; all'articolo 9, comma 1.; all'articolo 13, comma 2.; all'articolo 15, comma 2.; all'articolo 16, comma 1; e agli articoli 22, 25 e 26.

Articolo 21 - Compiti delle Province in materia di informazione

Tutti gli atti amministrativi concernenti l'attuazione della presente legge sono inviati alle Province che sono tenute (eventualmente tramite il servizio sociale), su richiesta, a metterli a disposizione degli Uffici degli enti locali che si occupano dei Rom ai sensi della presente legge, come pure degli Organi periferici dello Stato e di qualunque Ministero che ne facciano richiesta.

Articolo 22 - Norme relative all'informazione

La Consulta di cui all'articolo 19 è incaricata di esprimere pareri sull'informazione radio - televisiva e sulla informazione a mezzo stampa che inferisce alla realtà dei Rom per quanto attiene alla situazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed è incaricata di assumere iniziative tese a tutelare le comunità Rom presenti, in qualunque momento, nel territorio regionale, rispetto all'informazione che su di esse viene espressa.

Spetta altresì alla Consulta - garantendo il pieno rispetto del pluralismo presente in seno alla comunità Rom - di esprimere pareri e valutazioni e formulare proposte alle istanze sui programmi dell'accesso, trasmessi dalla sede regionale della RadioTelevisione Italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n.103.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Articolo 23 - Termini di applicazione per l'anno 1988

In sede di prima applicazione della presente legge:

- a) i termini per la concessione dei finanziamenti previsti per l'anno 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, sono fissati al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- b) la nomina della Consulta di cui all'articolo 19 è effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in mancanza delle designazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del citato articolo 19, comma 4.

Articolo 24 - Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto; termini e modalità

Per quanto attiene al commercio e all'artigianato la Regione, sentite le Camere di Commercio, in via transitoria e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza, con decreto del Presidente della Giunta, la iscrizione nel registro degli esercenti il commercio all'ingrosso e al minuto, nella sezione speciale per l'esercizio del commercio ambulante nei ruoli dei mediatori d'affari, a prescindere dai requisiti previsti dalle leggi vigenti, fatti salvi comunque quelli di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1971, n.426, richiamato dall'articolo 2, secondo comma, della legge 19 maggio 1976, n.398, e solo per i Rom che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già raggiunto i 35 anni di età.

Articolo 25 - Interventi della Consulta per le attività lavorative

La Consulta di cui all'articolo 19 porta a conoscenza degli organismi competenti di cui agli articoli 22 e 24 le possibilità, anche ad integrazione della normativa di regola applicata per accedere alla concessione delle licenze e autorizzazioni necessarie, tendenti a rendere effettivo il diritto al lavoro e ciò nel rispetto del dettato dell'Articolo 3 della Costituzione.

Tale impegno della Consulta viene perseguito anche per il tramite delle opportunità di informazione offerte dalla presente legge.

TITOLO IX

NORME FINANZIARIE

Articolo 26

Per le finalità previste dall'articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 650 milioni, suddivisa in ragione di lire 325 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

Il predetto onere di lire 650 milioni fa carico al capitolo 5231 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio.

Lo stanziamento, in termini di cassa, del capitolo 5231 viene ridotto di lire 45 milioni. Conseguentemente, lo stanziamento del capitolo 1082, *fondo riserva di cassa*, del precitato stato di previsione viene elevato del medesimo importo.

Articolo 27

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, pari a complessive lire 100 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n.1 allegato ai bilanci medesimi.

Articolo 28

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 1602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Articolo 29

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16, commi 2 e 3, pari a complessive lire 200

milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fanno carico al capitolo 5341 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n.1 allegato ai bilanci medesimi.

Articolo 30

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18, pari a lire 75 milioni, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990, fanno carico al capitolo 6213 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, a fronte dello stanziamento di pari importo già iscritto a bilancio e riportato nell'elenco n.1 allegato ai bilanci medesimi.

Articolo 31

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico al capitolo 816 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988 - 1990 e del bilancio per l'anno 1988, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.